

## REGOLAMENTO CENTRO STUDI REGIONE SICILIA

1) Presso la sede legale della Consulta dei Presidenti dei Consigli provinciali della Regione Sicilia, che di seguito indicheremo come "Consulta Regionale", e' costituito il CENTRO STUDI DELLA REGIONE SICILIA giusta delibera del 07/12/2010.

2) Il Centro Studi Regionale è composta da nove componenti, uno per ogni provincia, nominati dai rispettivi C.P.O. tra i propri iscritti. Il mandato coincide con la durata in carica del C.P.O. che lo ha espresso, è rinnovabile, salvo revoca o dimissioni.

3) Il Centro Studi Regionale rappresenta il supporto scientifico della Consulta Regionale, non ha autonomia politica né rappresentanza esterna alla categoria ed ha per oggetto la valorizzazione della figura e della professione del consulente del lavoro attraverso il suo costante aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale.

A tale scopo il Centro Studi Regionale si farà carico di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazione di documenti, studi, approfondimenti e convegni in tutti i settori di interesse regionale.

Il Centro Studi Regionale agevola con ogni mezzo lo svolgimento dell'attività professionale, promuove ed attua ogni iniziativa diretta alla formazione, orientamento ed informazione per le materie inerenti la professione del consulente del lavoro.

Il Centro Studi Regionale promuove gli scambi e le intese culturali e scientifiche inerenti la professione del consulente del lavoro, con altri soggetti collocati nell'ambito della Regione Siciliana aventi scopi analoghi e con gli Enti territoriali della stessa Regione, nei modi e per le tematiche che gli stessi riterranno opportuno.

4) Il Centro Studi Regionale non ha autonomia finanziaria, al suo funzionamento provvede la Consulta Regionale.

5) La partecipazione dei componenti ai lavori del del Centro Studi Regionale è prevista a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute, se documentate e precedentemente autorizzante dalla Consulta Regionale.

6) Gli organi del Centro Studi Regionale sono il coordinatore ed i delegati territoriali. Il coordinatore sovrintende alle attività di cui all'art.3 del presente regolamento. Alla nomina e o alla revoca provvedono i delegati territoriali in seduta congiunta. La durata dell'incarico è prevista per un triennio, rinnovabile, salvo dimissioni o revoca.

Enna li 07/12/2010

Copia del regolamento del Centro Studi Regionale approvato dalla Consulta Regionale nella seduta del 07/12/2010.

Enna li 07/12/2010

IL PRESIDENTE



Vincenzo Menicini